ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VERONA

Il 1 febbraio 2018 presso la sede di Confcommercio Verona

TRA

Confcommercio Imprese per l'Italia Verona rappresentata dal Presidente Paolo Arena, dal Direttore Generale Nicola Dal Dosso con l'assistenza di Moreno Festi

E

FILCAMS CGIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Floriano Zanoni

FISASCAT CISL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Andrea Sabaini

UILTUCS UIL di Verona rappresentata dal Segretario Provinciale Barbara Marchini,

VIENE STIPULATO

il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente contratto, che integra il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 5 marzo 2004, si applica alle aziende con sede legale nella provincia di Verona e alle loro unità operative, anche se poste al di fuori del territorio provinciale, che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL Fisascat CISL e UilTuCS UIL come risulta dal rinnovo del 30 marzo 2015.

Esso costituisce un complesso di norme unitario inscindibile e inderogabile i cui contenuti si devono intendere quale trattamento minimo per i lavoratori delle aziende cui si applica e condizione necessaria per il godimento di benefici per i quali la legge richiede l'applicazione della contrattazione collettiva.

In caso di applicazione di contrattazione aziendale il presente contratto ha carattere cedevole esclusivamente per le materie disciplinate.

Le parti, al fine di evitare fenomeni di concorrenza sleale tra le imprese del settore, si impegnano ad inviare il testo del presente accordo e a sostenerne l'integrale applicazione in tutte le sedi istituzionali nonché presso le categorie professionali che ne devono gestire i contenuti.

Art. 2 – Relazioni sindacali

Le parti concordano nella necessità di costruire un sistema di relazioni sindacali che risulti corrispondente alla centralità rivestita dal settore del Terziario della Distribuzione e dei Servizi nella provincia di Verona dal punto di vista economico e occupazionale.

In tale contesto le parti, nel confermare la loro piena titolarità e rappresentatività nell'esercizio dell'azione sindacale, riconoscono che il presente contratto e la consolidata esperienza effettuata tramite l'attività e lo sviluppo dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona costituiscono strumenti determinanti per l'esercizio di relazioni sindacali e contrattuali effettive in grado di dare certezze e garanzie ai lavoratori e alle imprese, anche con riferimento all'affidabilità ed al rispetto delle regole stabilite.

Nel confermare la positività della logica di condivisione sviluppata attraverso la bilateralità, quale particolare esperienza di partecipazione tra le parti, le stesse ribadiscono l'importanza del concetto di partecipazione per lo sviluppo del dialogo nelle relazioni sindacali e lavorative.

Le parti ribadiscono dunque la volontà di consolidare e sviluppare le relazioni sindacali in atto dandosi la reciproca disponibilità ad incontri periodici su temi di interesse comune e ad interventi e iniziative congiunte presso le Istituzioni o nei confronti della collettività.

Art. 3 – Formazione continua

Le parti ribadiscono la fondamentale importanza della formazione continua per i lavoratori e degli strumenti contrattuali previsti per lo sviluppo della stessa attaverso gli Enti Bilaterali, il Quadrifor e il For. Te., fondo paritetico interprofessionale di riferimento del settore per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua.

In tale contesto le parti, per quanto concerne l'ambito territoriale, convengono sull'importanza delle iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale attuate dall'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, che occorre necessariamente proseguire, incrementare nonché ulteriormente implementare perfezionando sempre più gli aspetti qualitativi al fine di elaborare un'offerta formativa efficace ed inclusiva che tenga conto delle richieste e delle specificità del settore.

In tale contesto le parti si impegneranno affinché l'offerta formativa dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona sia orientata a conseguire un livello qualitativo sempre più elevato e personalizzato, rispondente in maniera efficace alle esigenze ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle imprese, per il coinvolgimento ed il rilancio sempre più ampio del diritto alla formazione continua come elemento decisivo per lo sviluppo della persona, del rafforzamento e ampliamento delle competenze, della capacità competitiva delle imprese, della qualificazione del lavoro e della crescita dell'occupabilità.

ART. 4 - Organismo Paritetico Provinciale

Le parti con il presente accordo confermano l'Organismo Paritetico Provinciale quale organo competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riprendendo e ratificando i contenuti e la struttura propri dell'art. 7 del Contratto Collettivo provinciale del 5 marzo 2004 per le parti conformi alla normativa intervenuta successivamente.

L'O.P.P., che opererà all'interno dell' Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio Verona e da tre rappresentanti (uno per ciascuna organizzazione) nominati da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL.

Compiti dell' Organismo Paritetico Provinciale

L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.), fatto salvo quanto stabilito dal citato art. 7 del Contratto Collettivo provinciale del 5 marzo 2004, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.lgs n. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs n. 81/2008;
2. supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.lgs n. 81/2008;
3. promuove attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali;

4. riceve e valuta le richieste di collaborazione provenienti dai datori di lavoro in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

5. effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite l'Organismo Paritetico Provinciale potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 5 - Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.T.)

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 18.11.1996 nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli art. 47 e 48 del D.lgs n. 81/2008 le parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.lgs n. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.lgs n. 81/2008 secondo le modalità stabilite dal presente accordo in materia di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza.

I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza sono designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo nel numero di uno per ciascuna organizzazione, i nominativi sono formalmente comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) costituito presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

L'O.P.P. ratificherà con propria delibera la designazione dei Rappresentanti territoriali per la Sicurezza e assegnerà loro gli ambiti di competenza.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative direttamente o indirettamente connesse al settore interessato ai sensi dell' art. 48, comma 8, del D.lgs n. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente all'O.P.P. previsto dal presente accordo.

Il R.L.S.T. nello svolgimento della sua attività è tenuto ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art 48 del D.lgs n. 81/2008.

In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche a richiesta del R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati, in modo che l'attività degli stessi venga svolta con un comportamento omogeneo e coerente avuto riferimento alle peculiarità del settore e delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.

Il R.L.S.T. dura in carica tre anni ed è rinominabile. E' fatta salva la possibilità che le OO.SS. procedano alla revoca dell'incarico che dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P..

Il R.L.S.T. che nell'espletamento di tale attribuzione accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge. In ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T..

Durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro il R.L.S.T. sarà di norma accompagnato da un soggetto indicato da Confcommercio Verona.

Il R.L.S.T., in conformità agli ambiti di competenza indicati dall'O.P.P., predispone un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento, l'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite Fax o e-mail. In caso di infortunio grave il R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda, sempre con l'accompagnamento dell'esponente di Confcommercio Verona.

Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs n. 81/2008.

Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente di Confcommercio Verona, segnala a mezzo Fax o e-mail alla segreteria dell'O.P.P. con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto - e-mail - fax - raccomandata, - data e ora della visita all'azienda all'esponente indicato da Confcommercio Verona.

In ragione delle finalità di miglioramento continuo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel territorio della provincia di Verona si prevede inoltre la possibilità di un intervento consultivo da parte del R.L.S.T. su richiesta del datore di lavoro. A tale riguardo il datore di lavoro chiederà all'O.P.P. la convocazione del Rappresentate territoriale e, alla presenza di un esponente di Confcommercio Verona, consulterà il Rappresentante territoriale che formulerà proposte e pareri inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di lavoro nel rispetto dell'applicazione della legge, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine ad operazioni aziendali in corso o in via di definizione. Il verbale dell'avvenuta consultazione, sottoscritto dalle parti, verrà conservato presso la sede dell'O.P.P..

Finanziamento

Le parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla sicurezza, quello della Rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza e quello relativo al compito di accompagnamento negli accessi al luogo di lavoro da parte di un esponente di Confcommercio Verona rientrano nel capitolo di spesa, denominato "Organismo Paritetico e/o funzioni in materia di sicurezza sul lavoro", relativo alle attività per la sicurezza sul lavoro stabilite dall'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs n. 81/2008 trovino attuazione, le parti si incontrerarmo per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

Accordo interconfederale

Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e Organizzazioni Sindacali.

Formazione dei lavoratori

Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli O.P.P. in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale contesto concordano che l'O.P.P. svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell' Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona per l'attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 6 – Molestie nei luoghi di lavoro

Le Parti, per quanto di loro competenza, intendono dare attuazione a quanto previsto dall'art. 36 del vigente CCNL in materia di molestie sessuali.

A tale riguardo si danno atto che con la presente disciplina sono recepiti i principi a cui si ispira l' Accordo tra le parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo "Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro" a cui intendono dare attuazione.

Le Parti affidano ad una apposita Commissione Paritetica, che avrà sede presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione.

La Commissione avrà anche il compito di diffondere l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori.

Le Parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.

Art. 7 - Erogazioni di secondo livello

In considerazione della persistenza di situazioni di difficoltà economica e considerate le realtà imprenditoriali estremamente varie e composite che caratterizzano l'economia del settore, nonché la differenziazione delle dimensioni aziendali, che determinano difficoltà nella individuazione di erogazioni di secondo livello applicabili collettivamente, le parti hanno individuato nell'accordo quadro sulla detassazione dei premi di risultato uno strumento utile a promuovere il riconoscimento anche economico del ruolo delle risorse umane, la partecipazione attiva delle stesse nei processi organizzativi aziendali, unitamente all'incremento dell'efficienza organizzativa e della produttività.

Parimenti le parti, nel rispetto delle prerogative della contrattazione collettiva aziendale, delle RSU e delle RSA, laddove esistenti, individuano l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona quale sede idonea per agevolare le imprese nella definizione di erogazioni aziendali di secondo livello rispondenti ai requisiti di variabilità richiesti dalla contrattazione collettiva nazionale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 236 bis del CCNL in materia di elemento economico di garanzia, ed alla promozione delle iniziative in materia di welfare aziendale.

Le parti inoltre prevedono che tutti gli accordi aziendali di secondo livello stipulati nella provincia di Verona vengano comunicati, a fini di monitoraggio, all'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

Art.8 – Lavoro domenicale e conciliazione vita e lavoro

Con riferimento a quanto demandato alla contrattazione territoriale dall'art. 141 del CCNL in materia di lavoro domenicale le parti concordano le seguenti modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003.

Ferma restando la misura complessiva consentita dall' art. 141, comma 5, del CCNL, laddove le condizioni organizzative aziendali lo consentano soprattutto con riferimento alla consistenza dell'organico aziendale, si dovrà tener conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansione. Qualora la volontaria disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche a personale individuato dall'azienda all'interno del negozio o punto vendita seguendo criteri di rotazione e alternanza della presenza, che garantiscano una equa distribuzione dei carichi di lavoro tra tutto il personale, al fine della gestione delle aperture in deroga.

Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo si farà riferimento a quanto previsto dal citato art. 141 del CCNL.

Art. 9 - Flessibilità dell'orario – Ipotesi aggiuntiva A)

Con riferimento a quanto previsto dall'art 126 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta all'interno di quelle previste dal CCNL, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno da 45 ore sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

L'azienda provvederrà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL.

L'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo è subordinata necessariamente ad una comunicazione preventiva, utilizzando la modulistica allegata al presente accordo, da inviare all'Osservatorio Provinciale istituito presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

Art. 10 - Flessibilità dell'orario- Ipotesi aggiuntiva B)

Con riferimento a quanto previsto dall'art 127 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta all'interno di quelle previste dal CCNL, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con le seguenti modalità:

1. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;
2. superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

L'azienda provvederrà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

Al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL.

L'applicazione di quanto contenuto nel presente articolo è subordinata necessariamente ad una comunicazione preventiva, utilizzando la modulistica allegata al presente accordo, da inviare all'Osservatorio Provinciale istituito presso l'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona.

Art. 11 – Rapporto a tempo parziale

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 72, terzo comma, del vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l 'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil le parti, al fine di favorire la regolare occupabilità e fornire una risposta contrattuale adeguata a specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, potranno realizzare intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione dei rapporti di lavoro a tempo parziale dal predetto art. 72 CCNL.

Tali intese avranno a riferimento, in ordine alle fattispecie da disciplinare, specifiche linee guida preventivamente individuate esclusivamente a livello provinciale dalle parti che sottoscrivono il presente Contratto Provinciale di Lavoro.

Le Parti concordano che la Commissione Paritetica Provinciale dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona avrà il compito di verificare, tramite apposito parere di conformità, la rispondenza tra la regolamentazione specifica richiesta e le suddette linee guida.

Il presente articolo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l 'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona.

Art. 12 – Contratti a tempo determinato in località turistiche

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66-bis del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi e per gli effetti di cui all'art. 19 co.2, all'art. 21 co.2, all'art 23 co.1 e co. 2 lett. c) del D.Lgs. n.81/2015, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e quindi riconducibili a ragioni di stagionalità, i seguenti Comuni della provincia di Verona: Affi, Bardolino, Boscochiesanuova, Brenzone, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai colli, Costermano, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè veronese, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Mauro di Saline, S. Zeno di Montagna, S. Pietro in Cariano, Sant' Anna d' alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sona, Sommacampagna, Tregnago, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio, Velo veronese, Verona, Vestenanova, Villafranca di Verona.

Pertanto i contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro nei Comuni predetti sono riconducibili a ragioni di stagionalità a tutti gli effetti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro a termine.

Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente articolo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente contratto territoriale ed inviarne copia all' Osservatorio Provinciale istituito presso l'Ente Bilaterale del commercio e dei servizi della provincia di Verona.

Qualora un'impresa residente in un Comune della provincia di Verona non rientrante nell'elenco precedente ritenesse essere ricorrente il requisito di prevalente vocazione turistica potrà applicare le facoltà di cui al primo e secondo comma del presente articolo previa apposita domanda alla Commissione Paritetica Provinciale dell'Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto a quanto previsto dal presente articolo.

Il presente articolo potrà essere applicato unicamente dalle aziende che, non rientrando nel campo di applicazione dell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modificazioni, applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l 'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e gli Accordi Integrativi Provinciali vigenti per la provincia di Verona.

Il presente articolo esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della provincia di Verona e nelle aree individuate al primo comma ovvero nelle situazioni previste al quarto comma del presente articolo.

Art. 13 – Anticipazione trattamento di fine rapporto

Fatte salve le disposizioni di cui all'**allegato n. 7 al C.C.N.L. del 18 luglio 2008**, le parti convengono di ampliare l'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato dall'art. 2120 del codice civile, ove demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione di ulteriori condizioni di miglior favore per le quali concedere detta anticipazione al lavoratore subordinato.

Il lavoratore dipendente con almeno quattro anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro potrà chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 5 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta, oltre alle ipotesi di cui all'art. 2120 del codice civile e di cui all'art. 7 della Legge n. 53/2000, potrà anche essere giustificata dalla necessità di:

a) spese sanitarie, anche non straordinarie, riconosciute dalle strutture pubbliche;

b) ristrutturazione della propria abitazione;

~~c) eventi di carattere assolutamente straordinario riferiti alla normativa sui congedi parentali;~~

c) eventi riferiti alla normativa sui congedi parentali

d) aspettativa non retribuita per malattia o per infortunio

e) eventi luttuosi di famigliari.

L'anticipazione potrà essere ottenuta una sola volta nell'anno e non più di due volte nel corso del rapporto di lavoro.

Condizioni di miglior favore rispetto a quanto sopra possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

Art. 14 - Durata

Le parti concordano che il presente contratto decorre dal 1 agosto 2017 ed avrà vigore fino al 31 dicembre 2020.

Il contratto si intenderà rinnovato automaticamente secondo la durata di cui al primo comma, se non disdetto tre mesi prima della scadenza con raccomandata a.r..

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto provinciale di lavoro.

Copia del presente contratto verrà depositata presso gli appositi Organismi istituzionali.

CONFCOMMERCIO VERONA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

Allegato 1

CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Spett.le
Osservatorio Provinciale
c/o Ente Bilaterale del Commercio
e dei Servizi della provincia di Verona
Via Sommacampagna 63/h
37137 Verona
(fax 045/ 8625207)

_____, lì ___/___/_____

Con la presente la sottoscritta Azienda _____ avente sede in _____, via/piazza _____, n. _____, esercente l'attività di _____, comunica all' Osservatorio Provinciale in indirizzo la volontà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 9 dell'accordo di rinnovo del C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 in materia di flessibilità dell'orario – ipotesi aggiuntiva A).

A tale fine comunica che il programma riguarderà:

N. lavoratori

Per il periodo dal al

Numero settimane di superamento orario ordinario (non oltre le 16 settimane):

Orario massimo settimanale (da 45 sino al limite di 48 ore):

L'azienda è consapevole che:

- ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale
- a fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro
- il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità
- il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi
- al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL.

L' azienda occupa attualmente n. _____ dipendenti.

Distinti saluti.

Allegato 2

CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Spett.le
Osservatorio Provinciale
c/o Ente Bilaterale del Commercio
e dei Servizi della provincia di Verona
Via Sommacampagna 63/h
37137 Verona
(fax 045/ 8625207)

_____, lì ___/___/____

Con la presente la sottoscritta Azienda _____ avente sede in _____, via/piazza _____, n. _____, esercente l'attività di _____, comunica all' Osservatorio Provinciale in indirizzo la volontà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo di rinnovo del C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 in materia di flessibilità dell'orario – ipotesi aggiuntiva B) punto 1..

A tale fine comunica che il programma riguarderà:

N. lavoratori

Per il periodo dal al

Numero settimane di superamento orario ordinario (non oltre le 24 settimane):

Orario massimo settimanale (non oltre le 44 ore):

L'azienda è consapevole che:

- ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale
- a fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro
- il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità
- il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi
- al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL.

L' azienda occupa attualmente n. _____ dipendenti.

Distinti saluti.

Allegato 3

CARTA INTESTATA DELL'AZIENDA

Spett.le
Osservatorio Provinciale
c/o Ente Bilaterale del Commercio
e dei Servizi della provincia di Verona
Via Sommacampagna 63/h
37137 Verona
(fax 045/ 8625207)

_____, lì ___/___/____

Con la presente la sottoscritta Azienda _____ avente sede in _____, via/piazza _____, n. _____, esercente l'attività di _____, comunica all' Osservatorio Provinciale in indirizzo la volontà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 10 dell'accordo di rinnovo del C.C.P.L. per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della provincia di Verona del 1 febbraio 2018 in materia di flessibilità dell'orario – ipotesi aggiuntiva B) punto 2..

A tale fine comunica che il programma riguarderà:

N. lavoratori

Per il periodo dal al

Numero settimane di superamento orario ordinario (non oltre le 24 settimane):

Orario massimo settimanale (non oltre le 48 ore):

L'azienda è consapevole che:

- ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte annuo dei permessi retribuiti di cui all'art. 146 del CCNL pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario settimanale
- a fronte della prestazione di ore aggiuntive, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell'anno una pari entità di riduzione dell'orario di lavoro
- il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità
- il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi
- al termine del programma di flessibilità le ore prestate e non recuperate saranno liquidate con la maggiorazione prevista per le ore di straordinario di cui all'art. 137 e nei limiti previsti dall'art. 136 del vigente CCNL.

L' azienda occupa attualmente n. _____ dipendenti.

Distinti saluti.
